



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il D.M. n. 2481 del 07/03/2018 (in corso di registrazione alla Corte dei Conti), con il quale, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.C.M n. 143 del 17/07/2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143, regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr. Francesco Saverio Abate, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15 febbraio 2018, n. 1654, registrata alla Corte dei Conti in data 8 marzo 2018 con visto n. 140, recante "*indirizzi generali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2018*";

VISTA la direttiva dipartimentale del 22 febbraio 2018, n. 738, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 marzo 2018 con il n. 149, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 1654/2018, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;

VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo tra i quali, in particolare, la gestione dei Libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese, trottatore, orientale, anglo arabo e sella italiano;

TENUTO CONTO che la DG PQAI - PQAI VI provvede per l'attività relativa ai Libri genealogici che comprende anche la gestione delle esportazioni di cavalli all'estero;

VISTO il decreto direttoriale n. 76598 del 20 ottobre 2017 con il quale è stato modificato l'articolo 111 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, Titolo III "*Organizzazione delle corse*", Capo IX "*Accoppiamenti – certificati-nomi – registrazioni – libretti Segnaletici*", Paragrafi I), II), III), V e VI "*Esportazione definitiva – Esportazione Temporanea - Validità del nulla osta di esportazione temporanea – Trasformazione da temporanea in definitiva esportazione*";

ATTESO che, come comunicato a mezzo posta elettronica in data 2 gennaio 2018 acquisita al protocollo del MiPAAF con n.6058 in data 29 gennaio 2018, l'International Stud Book Committee (ISBC) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2018 non è più necessario apporre il visto di esportazione sui passaporti dei



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

cavalli esportati definitivamente, poiché questi ultimi devono essere sempre accompagnati dal passaporto in ogni loro spostamento come previsto dalla normativa comunitaria di riferimento;

ATTESO che quanto sopra è stato confermato anche in occasione della riunione, svoltasi presso la sede del MiPAAF, in data 22 marzo 2018 con i rappresentanti di Weatherbys (Stud Book inglese) Simon Cooper e Nick Craven;

CONSIDERATA la necessità, in ottemperanza alla disposizione di cui sopra, di procedere ad adeguare la normativa italiana in materia di esportazioni, parzialmente modificando il testo, da ultimo novellato, dell'articolo 111 sopra citato;

ATTESO che l'articolo 111 deve essere modificato nel primo capoverso al comma 2, punti 4) e 7) e al comma 5, laddove è previsto che debba essere acquisito, quale documentazione necessaria, per il rilascio del certificato di esportazione anche l'originale del passaporto per l'apposizione del visto e che, nel caso in cui il cavallo non sia più esportato, il passaporto debba essere restituito per l'annullamento del visto di definitiva esportazione;

RITENUTO opportuno, comunque, acquisire agli atti la copia delle pagine del passaporto utili a verificare la corrispondenza dei dati segnaletici e del microchip riportati su detto documento, mediante confronto con quelli rilevati da un veterinario in Italia prima dell'esportazione definitiva;

CONSIDERATO, pertanto, di dover eliminare nel primo capoverso, comma 2, della disposizione regolamentare di cui trattasi il riferimento all'invio del passaporto originale e sostituire il punto 4) *“passaporto del cavallo da esportare”* con *“copia delle pagine del passaporto del cavallo da esportare, utili a verificare la corrispondenza dei dati segnaletici e del microchip riportati su detto documento, mediante confronto con quelli rilevati da un veterinario in Italia prima dell'esportazione definitiva”*, eliminare al punto 7) il riferimento al passaporto *“per l'apposizione del relativo visto di esportazione definitiva sul passaporto.”* e al comma 5 la previsione che il proprietario *“deve restituire il passaporto del cavallo per l'annullamento del visto di definitiva esportazione.”*;

DECRETA

Art. 1

Sono modificati il primo capoverso, comma 2, il punto 4), il punto 7 e il comma 5 del Paragrafo I) dell'articolo 111 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano come di seguito indicato:

- primo capoverso, comma 2, *“Per l'esportazione definitiva del cavallo ceduto deve essere depositata presso gli uffici dell'Amministrazione, entro 7 giorni prima della partenza, la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione, senza la quale il cavallo non può essere movimentato verso l'estero”*.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

- “4) copia delle pagine del passaporto del cavallo da esportare, utili a confrontare i dati segnaletici e il microchip riportati sullo stesso”.
- “7) quietanza del versamento del diritto di segreteria stabilito dall’Amministrazione per il rilascio del certificato di esportazione. “
- Comma 5, “Nel caso in cui il cavallo, conclusa la sopra descritta procedura, non sia più esportato il proprietario deve dare immediata formale comunicazione all’Amministrazione. L’Autorità estera di riferimento procederà, su richiesta del MiPAAF, alla restituzione del certificato di definitiva esportazione per il conseguente annullamento.”

Art. 2

E’ riportato di seguito il testo completo dell’articolo 111, come modificato dal presente provvedimento:

Articolo 111

Esportazione definitiva – Esportazione Temporanea - Istanza di nulla osta per partecipazione a corse all’estero – (RCN) - Trasformazione da temporanea in definitiva esportazione per vendita o per scadenza del termine di validità del nulla osta (da BCN, RCN, GNM).

I) ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER VENDITA O PER CAMBIO RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

In caso di esportazione definitiva per vendita o per cambio della residenza il proprietario deve, ai sensi della normativa dell’Anagrafe degli equidi, comunicare l’evento al MiPAAF.

Per l’esportazione definitiva del cavallo ceduto deve essere depositata presso gli uffici dell’Amministrazione, entro 7 giorni prima della partenza, la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione:

- 1) istanza compilata sull’apposito modello su quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello-devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario, il codice identificativo del transponder del cavallo che si intende esportare, il Paese di destinazione, l’effettiva data di esportazione.

In caso di esportazione per avvenuta vendita deve essere compilata, altresì, la seconda parte del modello che dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali del cedente e del nuovo proprietario, l’indirizzo degli stessi, la data effettiva del passaggio di proprietà e la firma di ciascuno dei contraenti (proprietario cedente e nuovo proprietario).

Nel caso di esportazione definitiva per cambio residenza del proprietario deve essere compilata e sottoscritta da quest’ultimo solo la prima pagina del modello;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

- 2) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;
- 3) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli venduti ed esportati in Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea;
- 4) copia delle pagine del passaporto del cavallo da esportare, utili a verificare la corrispondenza dei dati segnaletici e del microchip riportati su detto documento, mediante confronto con quelli rilevati da un veterinario in Italia prima dell'esportazione definitiva;
- 5) copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante la data dell'effettiva esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese estero di destinazione;
- 6) certificato veterinario, redatto sull'apposito modello rilasciato dall'Amministrazione, attestante il rilevamento aggiornato dei dati segnaletici e la lettura del microchip del cavallo da esportare;
- 7) quietanza del versamento del diritto di segreteria stabilito dall'Amministrazione per il rilascio del certificato di esportazione.

Nel caso in cui il cavallo, conclusa la sopra descritta procedura, non sia più esportato il proprietario deve dare immediata formale comunicazione all'Amministrazione. L'Autorità estera di riferimento procederà, su richiesta del MiPAAF, alla restituzione del certificato di definitiva esportazione per il conseguente annullamento.

Qualora la documentazione, completa di quanto necessario, non sia stata presentata entro 7 giorni prima della partenza del cavallo, come sopra indicato, il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto al punto 7). Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 180 giorni dalla partenza tale importo è triplicato, mentre oltre 180 giorni dalla partenza tale importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dell'emissione del certificato di esportazione definitiva pervenga all'Amministrazione da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento del diritto di segreteria previsto nel caso specifico. La mancata osservanza degli adempimenti previsti comporterà l'iscrizione del proprietario nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti, nonché la segnalazione dell'inadempimento alla Procura della Disciplina dell'Amministrazione per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico del responsabile.

II) ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITÀ RIPRODUTTIVA (BREEDING CLEARANCE NOTIFICATION - BCN)

Il proprietario in caso di esportazione temporanea per attività riproduttiva deve chiedere all'Amministrazione il rilascio del nulla-osta (cosiddetto BCN).

Tale nulla osta è valido per 9 mesi e per un solo Paese di destinazione. La relativa istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo, deve essere presentata



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

all'Amministrazione entro 7 giorni prima della data prevista per l'esportazione e, quindi, dell'effettiva partenza del cavallo dall'Italia. Sul modello devono essere riportate tutte le notizie di seguito indicate:

- nome del cavallo e codice identificativo del transponder;
- dati anagrafici e fiscali del proprietario;
- paese di destinazione;
- nazione di transito e quarantena;
- Paese di rientro;
- status della fattrice, vuota o "maiden";
- nome dello stallone al quale la fattrice è destinata o del quale è già gravida;
- se la fattrice ha un redo al seguito deve essere indicato: il sesso, il mantello, la data di nascita, il Paese di nascita, il numero di microchip e la paternità dello stesso (anche se non ancora confermata dalla diagnosi del DNA).

All'istanza devono essere allegati la quietanza del versamento del diritto di segreteria stabilito dall'Amministrazione per il rilascio del BCN, nonché la copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'effettiva data di esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese di destinazione.

Per i cavalli nati in Italia, unitamente alla domanda, deve essere depositata la copia del passaporto nonché il certificato veterinario, attestante il rilevamento aggiornato dei dati segnaletici e la lettura del microchip del cavallo da esportare, redatto sull'apposito modello previsto dall'Amministrazione.

Nel caso in cui, conclusa la sopra descritta procedura, il cavallo non sia più esportato, il proprietario deve dare immediata formale comunicazione all'Amministrazione per la relativa annotazione in banca dati dell'annullamento dell'esportazione e deve restituire il BCN.

Qualora l'istanza di nulla osta sopra descritta non venga presentata prima della partenza del cavallo ma entro 60 giorni il proprietario è tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto.

Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 180 giorni dalla partenza tale importo è triplicato, mentre oltre 180 giorni dalla partenza tale importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione temporanea dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria previsto a seconda dei casi. La mancata osservanza degli adempimenti previsti comporterà l'iscrizione del proprietario nella lista dei pagamenti insoddisfatti, nonché la segnalazione dell'inadempimento alla Procura della Disciplina dell'Amministrazione per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico del responsabile.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

Il proprietario ai fini del rientro del cavallo in Italia e, comunque, prima della scadenza del termine di validità del BCN deve chiedere all'Autorità del Paese dove il cavallo è stato temporaneamente esportato il rilascio del nulla osta alla reimportazione in Italia.

Sia in caso di scadenza del termine di validità del nulla osta sia in caso di vendita il proprietario, se il cavallo non rientra in Italia, deve inoltrare apposita istanza di trasformazione della temporanea esportazione in definitiva.

**III) ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER ALLENAMENTO O TENTATA VENDITA
(GENERAL NOTIFICATION OF MOVEMENT - GNM)**

Il proprietario o l'affittuario (quest'ultimo solo in caso di esportazione temporanea per allenamento) devono depositare presso gli uffici dell'Amministrazione entro 7 giorni prima della data prevista per l'esportazione e, quindi, dell'effettiva partenza del cavallo dall'Italia la seguente documentazione:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente, il codice identificativo del transponder del cavallo che si intende esportare, il Paese di destinazione, la data di esportazione e il motivo dell'esportazione.
- 2) copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'effettiva data di esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese di destinazione;
- 3) quietanza del versamento del diritto di segreteria stabilito dall'Amministrazione, dovuto per il rilascio del General Notification Of Movement (GNM);
- 4) per i cavalli nati in Italia, unitamente alla domanda, deve essere depositata la copia del passaporto nonché il certificato veterinario attestante il rilevamento aggiornato dei dati segnaletici e la lettura del microchip del cavallo da esportare, redatto sull'apposito modello previsto dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il cavallo, conclusa la sopra descritta procedura, non venga più esportato, il proprietario o, a seconda dei casi, l'affittuario deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione, per la relativa annotazione in banca dati dell'annullamento dell'esportazione e deve restituire il GNM.

Qualora l'istanza di nulla osta, sopra descritta, non venga presentata prima della partenza del cavallo ma entro 60 giorni il proprietario o, a seconda dei casi, l'affittuario è tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto. Se la richiesta è presentata entro 180 giorni tale importo è triplicato, mentre se è presentata oltre 180 giorni tale importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione temporanea dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario o l'affittuario sono tenuti a regolarizzare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione, la pratica di esportazione nonché ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria previsto a seconda dei casi. La mancata osservanza degli adempimenti previsti comporterà l'iscrizione del proprietario oppure dell'affittuario nella lista dei pagamenti insoddisfatti nonché la segnalazione dell'inadempimento alla Procura della Disciplina dell'Amministrazione per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico del responsabile.

Il proprietario o l'affittuario (quest'ultimo solo in caso di esportazione temporanea per allenamento) ai fini del rientro del cavallo in Italia e, comunque, prima della scadenza del termine di validità del GNM deve chiedere all'Autorità del Paese dove il cavallo è stato temporaneamente esportato il rilascio del nulla osta alla reimportazione in Italia.

Sia in caso di scadenza del termine di validità del nulla osta sia in caso di vendita il proprietario, se il cavallo non rientra in Italia, deve inoltrare apposita istanza di trasformazione della temporanea esportazione in definitiva.

IV) ISTANZA DI NULLA OSTA PER PARTECIPAZIONE A CORSE ALL'ESTERO – (RCN)

Il proprietario/allenatore, che intende far correre un suo cavallo in una corsa all'estero, ovvero in un paese diverso da quello di allenamento, deve richiedere all'Amministrazione un nulla osta valido per correre (così detto RCN). Tale nulla osta è valido per la partecipazione ad una o più corse.

L'istanza di nulla osta per partecipare a corse, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo, deve pervenire all'Amministrazione, anche anticipato per fax, almeno 10 giorni prima della dichiarazione dei partenti per quella specifica corsa/e e deve contenere tutti gli elementi appresso indicati:

- nome del cavallo;
- nome del proprietario;
- nome dell'allenatore;
- Paese di destinazione del cavallo;
- nome della corsa cui si intende partecipare;
- data della corsa cui si intende partecipare;
- data della dichiarazione dei partenti;
- nome dell'Ippodromo ove si svolgerà la corsa.

Dovranno altresì essere contestualmente trasmessi: il diritto di segreteria sul c/c intestato all'Amministrazione, comprensivo anche di quello per il rilascio delle performances da inviare all'Autorità ippica straniera al momento dell'iscrizione del cavallo alla corsa nonché la copia del libretto segnaletico attestante la rilevabilità del microchip.

In caso di assenza del microchip il cavallo dovrà essere sottoposto prima dell'esportazione all'inserimento di un nuovo microchip e contestualmente al prelievo di sangue per l'estrazione del DNA. In quest'ultimo caso,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

il libretto dovrà essere inviato all'Amministrazione – AREA GALOPPO, per gli adempimenti di competenza.

A) In caso di richiesta di RCN per la partecipazione ad una sola corsa, il cavallo, fornita la prestazione, dovrà rientrare in Italia. E' fatto obbligo al proprietario/allenatore di comunicare all'Amministrazione eventuali sanzioni subite dal cavallo/proprietario/allenatore/fantino, inoltrare copia delle performances ottenute all'estero dal cavallo, nonché comunicare la data di reimportazione del cavallo in Italia.

Qualora, disputata la corsa, il proprietario/allenatore intenda restare per partecipare ad ulteriori corse, dovrà essere richiesto all'Amministrazione un nuovo nulla osta (RCN).

B) Se il nulla osta per correre (RCN) è richiesto per partecipare a più corse nello stesso paese, tale autorizzazione è valida per un periodo di 90 giorni. Nel caso in cui il proprietario/allenatore decida di trasferire il cavallo in un altro paese, il paese straniero nel quale il cavallo ha disputato la sua ultima corsa dovrà trasmettere un RCN alla autorità ippica del paese ove il cavallo dovrà correre. Al momento del rientro in Italia è fatto obbligo al proprietario/allenatore di comunicare all'Amministrazione eventuali sanzioni subite dal cavallo/proprietario/allenatore/fantino, inoltrare copia delle performances ottenute all'estero dal cavallo, nonché comunicare il paese di provenienza e la data di reimportazione del cavallo in Italia.

Il nulla osta rilasciato da un paese di transito non attesta la regolarità della situazione del proprietario/allenatore, ma dichiara che il cavallo non è stato oggetto di restrizioni nella sua ultima corsa. Qualora invece un cavallo sia oggetto di un provvedimento di sospensione, l'autorità che ha disposto tale provvedimento deve comunicarlo sia all'autorità organizzatrice della corsa successiva che all'Amministrazione.

Nel caso in cui l'autorità ippica del paese straniero in cui il cavallo risulta iscritto non riceva il nulla osta relativo ad un cavallo dichiarato partente, essa potrà infliggere una multa e/o non autorizzare il cavallo a partecipare alla corsa.

Se un cavallo non rientra in Italia alla scadenza dei 90 giorni, il suo proprietario/allenatore, deve richiedere all'Amministrazione un nuovo nulla osta (RCN).

V) TRASFORMAZIONE DELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER VENDITA (da BCN – RCN – GNM)

Nel caso in cui un cavallo precedentemente esportato temporaneamente per attività riproduttiva o per allenamento o per tentata vendita all'estero o per partecipazione a corse sia successivamente venduto, il proprietario, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, deve comunicare al MiPAAF entro 7 giorni dall'evento l'avvenuta cessione e inoltrare la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione definitiva:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello, sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente, il codice



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

identificativo del transponder del cavallo, il Paese di destinazione. La seconda parte del previsto modello dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali del cedente e del nuovo proprietario, l'indirizzo degli stessi, la data effettiva del passaggio di proprietà e la firma di ciascuno dei contraenti;

- 2) copia dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori;
- 3) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli esportati in Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea;
- 4) quietanza del versamento del diritto di segreteria stabilito dall'Amministrazione per il rilascio del certificato di definitiva esportazione.

Qualora la documentazione, completa di quanto necessario, non sia presentata entro 7 giorni dalla cessione ma entro 60 giorni il proprietario è tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia stata presentata entro 180 giorni dalla data di cessione l'importo è triplicato, mentre se presentata oltre 180 giorni l'importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione definitiva dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria previsto a seconda dei casi. La mancata osservanza degli adempimenti previsti comporterà l'iscrizione del proprietario nella lista dei pagamenti insoddisfatti nonché la segnalazione dell'inadempimento alla Procura della Disciplina dell'Amministrazione per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico del responsabile.

VI) TRASFORMAZIONE DELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER SCADENZA DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL NULLA OSTA (BCN – RCN – GNM)

Nel caso in cui, scaduti i termini di validità del nulla osta per attività riproduttiva o per allenamento o per tentata vendita all'estero non andata a buon fine o per partecipazione a corse, il cavallo rimanga all'estero, il proprietario deve inoltrare al MiPAAF, entro 7 giorni dalla scadenza dei termini di validità del nulla osta di esportazione temporanea, la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione definitiva:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello, sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario, il codice identificativo del transponder del cavallo che si intende esportare, il Paese di destinazione;
- 2) copia del documento di identità in corso di validità del proprietario;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

3) quietanza del versamento del diritto di segreteria stabilito dall'Amministrazione.

Qualora la documentazione, completa di quanto necessario, non sia stata presentata entro 7 giorni dalla data di scadenza del nulla osta di esportazione temporanea il proprietario è tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia stata presentata entro 180 giorni dalla predetta data tale importo è triplicato, mentre oltre 180 giorni tale importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dell'emissione del certificato di esportazione definitiva pervenga all'Amministrazione da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare la pratica di esportazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, nonché ad effettuare il versamento del diritto di segreteria previsto nel caso specifico. La mancata osservanza degli adempimenti previsti comporterà l'iscrizione del proprietario nella Lista dei Pagamenti Insoddisfatti, nonché la segnalazione dell'inadempimento alla Procura della Disciplina dell'Amministrazione per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico del responsabile.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(*Firmato digitalmente ai sensi del CAD*)